



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 328/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA "RAI TRE") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LIGURIA, VENETO, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, CAMPANIA E PUGLIA, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015

(TGR MARCHE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l'esposto pervenuto in data 12 maggio 2015 (prot. n. 42460), con il quale il sen. Bruno Marton e l'on. Fabiana Dadone, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, hanno segnalato la presunta violazione dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e di parità di trattamento tra soggetti politici nell'informazione diffusa dalla testata TgR Marche nel corso della campagna per le elezioni regionali nella regione Marche. In particolare, gli esponenti rilevano che *“i dati di monitoraggio pubblicati dalla Rai attraverso il portale della TGR [...] attestano che il Movimento 5 Stelle è stato gravemente sottorappresentato anche nel periodo 29 aprile-1 maggio 2015, non soltanto nell'informazione diffusa dalla testata TgR Liguria, anche nei notiziari delle testate TgR Veneto, TgR Puglia e TgR Marche”*. Ad avviso degli esponenti *“con riferimento ai notiziari della testata TgR Marche, nel periodo di riferimento, il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta evidentemente sottorappresentato, ovvero addirittura assente in tutte le edizioni del 29 aprile, del 4, 5 e 6 maggio, a dispetto della significativa pluralità di soggetti politici rappresentati nelle medesime edizioni”*;

VISTE le note del 14 e 22 maggio 2015 (prot. nn. 42761 e 44783), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, a seguito della richiesta dell'Autorità del 13 maggio precedente (prot. n. 42745), ha trasmesso l'intera documentazione ed, in particolare, la memoria con la quale la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., fornendo le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati in data 12 maggio 2015, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto al competente Comitato regionale per le comunicazioni e all'Autorità e non anche all'editore che avrebbe posto in essere la violazione ed al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell'emittente o dell'editore, in base all'art. 10, comma 1, legge n. 28/2000;
- nel merito:
 - (i) il tempo complessivo dedicato, quotidianamente, dai notiziari regionali alla politica è, necessariamente, limitato e condizionato dall'esigenza di assicurare copertura informativa anche ad altri temi quali l'attualità, la cronaca, la società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

civile e lo sport. Evidentemente il tempo restante dopo la trattazione di argomenti istituzionali o legati al governo del territorio, non è sempre sufficiente ad attribuire a tutte le forze rilevanti, un determinato ancorché minimo tempo di parola in quanto i telegiornali non sono tribune elettorali. A tale proposito la Rai ha sottolineato di essere tenuta ad osservare le disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 14 aprile 2015, che non fanno alcun riferimento al criterio della ripartizione matematica del tempo per i programmi informativi. Quest'affermazione, sottolinea la concessionaria pubblica, vale in generale per i programmi informativi Rai ed in particolare per i notiziari che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e le disposizioni emanate dalla citata Commissione parlamentare, sono tenuti a garantire soltanto l'imparzialità e la completezza dell'informazione, con riferimento alla cronaca politica;

- (ii) per le edizioni della TgR diffuse nelle Marche la contestazione sulla correttezza informativa deriverebbe dalla assenza di visibilità in singole specifiche giornate, omettendo totalmente di valutare l'andamento complessivo del periodo da cui risulta, invece, una significativa rappresentazione delle posizioni di tutte le forze politiche;
- (iii) la presenza dei "pentastellati", evidenzia la società, è stata costante nel corso del periodo di campagna elettorale con le ovvie oscillazioni quotidiane dettate dalle esigenze informative, in ragione del limitato tempo disponibile e tenuto conto che la maggior parte delle presenze in ambito politico sono riconducibili a soggetti che ricoprono cariche istituzionali. In ogni caso, in alcuni giorni prevalgono le esigenze informative riguardanti determinati soggetti politici rispetto ad altri. In particolare, si segnala la presenza dei soggetti esponenti nelle edizioni del 17, 18, 21, 24 e 30 aprile 2015, e del 1, 2, 10 e 11 maggio seguenti;
- (iv) la Rai è sempre impegnata nel rispetto dei principi del pluralismo politico e nel corso delle prossime settimane di campagna elettorale garantirà con particolare rigore la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei confronti di tutte le forze politiche incluso il Movimento 5 Stelle; per queste motivazioni chiede di considerare infondato l'esposto e propone l'archiviazione degli atti;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità e inammissibilità dell'azione, che l'art. 10 della legge n. 28/00 attribuisce all'Autorità il potere di agire anche di ufficio laddove ricorra una possibile violazione della legge medesima;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, sono stati indetti i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche per il giorno 31 maggio 2015;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva*,” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata a differenza dalla comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale secondo consolidato orientamento dell'Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore il 16 aprile seguente;

CONSIDERATO che, relativamente ai programmi di informazione, l'art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015 prevede che i notiziari diffusi dalla Rai devono uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra diverse forze politiche *“evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATA la funzione di vigilanza dei Comitati regionali per le comunicazioni relativamente alle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale ai sensi dell'art. 25 della citata delibera n. 166/15/CONS;

PRESO ATTO dei dati del monitoraggio effettuato dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicati sul sito istituzionale, dai quali risulta che nel periodo complessivamente considerato (29 aprile-13 maggio 2015), più ampio rispetto a quello oggetto di contestazione, su un tempo complessivamente fruito dai soggetti politici pari a 13,43 minuti sono stati attribuiti i seguenti tempi alle diverse forze politiche: Movimento 5 Stelle (2,10 minuti), Partito Democratico (3,45 minuti), Fratelli d'Italia (2,51 minuti), Forza Italia-Popolo della Libertà (0,52 minuti), Lega Nord (0,43 minuti), Marche 2020 (1,05 minuti), Nuovo Centrodestra (0,28 minuti), Partito socialista (0,38 minuti), Sinistra Ecologia e Libertà (2 minuti), Unione di centro (1,09 minuti);

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal competente Comitato regionale nella quale si evidenzia che dall'esame dei dati di monitoraggio riferiti al periodo indicato - più ampio di quello oggetto di denuncia - non si rileva una specifica sottorappresentazione del soggetto segnalante alla luce dei criteri e degli indirizzi sopra rappresentati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che il compente Comitato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di rispetto del pluralismo e della *par condicio* nei programmi di informazione si è riservato di verificare, stante l'imminente conclusione del periodo elettorale, che la società Rai continui ad assicurare il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione, avendo cura di adottare tutte le necessarie iniziative atte ad impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio affinché sia garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al soggetto politico Movimento 5 Stelle nella persona degli esponenti e alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani